

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione nella sua integrità

Motivi di ricorso: Applicazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione e associazione tra i marchi oggetto della controversia)

Ricorso della CD-Contact Data contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 gennaio 2003

(Causa T-18/03)

(2003/C 70/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 gennaio 2003 la CD-Contact Data, Burglengelfeld (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. K. de Pree e R. Wesseling, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare totalmente o parzialmente la decisione della Commissione 30 ottobre 2002 (casi COMP/35.587 PO Video games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega-Nintendo), per quanto essa riguarda la ricorrente (in particolare gli artt. 1 e 3);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente opera nei settori della distribuzione e della riproduzione di software per il tempo libero. Tra aprile e dicembre 1997 essa era distributrice esclusiva per il Belgio ed il Lussemburgo dei prodotti Nintendo. Secondo la Commissione, essa avrebbe partecipato ad un accordo e/o ad una pratica concordata con la Nintendo per limitare l'esportazione parallela.

Con il suo ricorso la CD-Contact Data lamenta una violazione dell'art. 81 CE ed un grave errore di valutazione in fatto e in diritto, nonché una violazione di forme sostanziali, come l'obbligo di motivazione. La Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato che la ricorrente si sia accordata con la Nintendo per impedire l'esportazione parallela.

La ricorrente fa valere altresì una violazione dei principi di buona amministrazione, quali il principio della parità di trattamento e quello di proporzionalità. Sotto tale profilo essa lamenta anche una violazione dell'obbligo di motivazione. Nel determinare l'ammenda la Commissione avrebbe dovuto tener conto della gravità e della durata dell'infrazione. Al contrario, secondo la ricorrente, essa non avrebbe rispettato tali principi, giacché mancherebbero prove decisive nel senso che la CD-Contact Data si sia accordata con la Nintendo e, in ogni caso, le infrazioni che vengono addebitate alla ricorrente avrebbero avuto effetti molto più limitati e si sarebbero protratte per minor tempo di quelle commesse dalla Nintendo e dagli altri suoi distributori.

Ricorso della KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2003

(Causa T-20/03)

(2003/C 70/47)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 gennaio 2003, la KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH, con sede in Kahla (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Schütte e S. Zühlke, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare l'art. 1, comma 2, della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, C(2002) 4040 def., sugli aiuti di Stato della Germania in favore della Kahla Porzellan GmbH e della KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH (procedimento C62/2000), nella parte che grava sulla ricorrente;
- 2) annullare l'art. 2 nella parte in cui riguarda i provvedimenti di cui al precedente comma 1;
- 3) condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società produttrice di porcellana con sede in Kahla, nel Land Turingia. La stessa ha acquistato, quale maggiore offerente, macchinari, impianti e terreni dal curatore fallimentare della Kahla Porzellan GmbH. Con la decisione impugnata la Commissione ha qualificato una serie di provvedimenti a favore della Kahla Porzellan GmbH e della ricorrente come aiuti e li ha dichiarati incompatibili con il mercato comune.

La ricorrente propone ricorso in primo luogo contro la rivendicazione della sovvenzione agli investimenti per un importo di DEM 2,5 milioni, la rivendicazione di pretesi aiuti «de minimis» e la rivendicazione di sovvenzioni che erano state concesse per l'attuazione di misure per la promozione dell'occupazione ai sensi del paragrafo 249 h della Arbeitsförderungsgesetz (AFG — legge per la promozione dell'occupazione). La stessa adduce con il ricorso la violazione del Trattato CE, la violazione di principi fondamentali del diritto comunitario nonché errori manifesti di merito e di valutazione.

La ricorrente fa valere che l'ordine di restituzione della sovvenzione agli investimenti nonché delle sovvenzioni versate in forza del paragrafo 249 h AFG costituisce una violazione del Trattato CE. La sovvenzione agli investimenti è stata concessa in base ad un programma autorizzato, e per provvedimenti ai sensi del paragrafo 249 h AFG la Commissione ha stabilito esplicitamente nel 1994 che essi non contengono elementi di aiuto. In entrambi i casi sarebbero quindi applicabili le disposizioni che valgono per gli aiuti esistenti. La Commissione prescinde tuttavia, nella decisione, dall'esame se le rispettive condizioni dei programmi siano state soddisfatte ed applica retroattivamente ai detti programmi condizioni più restrittive di quelle che erano soddisfatte nei programmi o nelle condizioni per le esenzioni comunicate dalla Commissione. In tal modo la Commissione violerebbe gli artt. 87 CE e 88 CE ed il principio della certezza del diritto.

La ricorrente fa valere inoltre che la Commissione ha violato il principio fondamentale della tutela dell'affidamento, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la pubblicazione delle esenzioni del programma di assicurazione degli investimenti nonché della disposizione del paragrafo 249 h AFG da parte della stessa Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non faceva risultare le limitazioni più rigide applicate dalla stessa nell'ambito della decisione impugnata. La ricorrente poteva con ciò confidare nel fatto che entrambi i programmi sarebbero stati applicati nella versione pubblicata ed autorizzata dalla Commissione. L'ordine contrario di restituzione sarebbe palesemente illegittimo.

Oltre a ciò la ricorrente lamenta che le affermazioni della Commissione contengono errori essenziali di merito ed una serie di errori manifesti di valutazione. Un errore di valutazione consisterebbe innanzitutto nella qualificazione della ricorrente come impresa in difficoltà. Anche la rivendicazione degli aiuti «de minimis» conterrebbe errori di merito manifesti e rilevanti.

Alla ricorrente non sarebbe stata comunicata una serie di provvedimenti elencati. La restituzione di aiuti che non sono mai stati concessi violerebbe pertanto palesemente il diritto materiale.

Ricorso del Sig. Antonio Aresu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 gennaio 2003

(Causa T-24/03)

(2003/C 70/48)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 30 gennaio 2003, il ricorrente sopra indicato, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Diana, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le due decisioni seguenti:
 - a) decisione esplicita dell'AIPN del 29 agosto 2002 risultante dalla nota del signor T. Lennon D(2002)687 del 2 settembre 2002, ricevuta il 4 settembre 2002, in cui si comunica il rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante COM/059/02 e l'attribuzione di quest'ultimo al signor M. Scannell;
 - b) decisione implicita dell'AIPN del 17 gennaio 2003 di rigetto del reclamo proposto il 17 settembre 2002 dal ricorrente in relazione alla predetta decisione.
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della sua candidatura ad un posto di capo di unità presso la Direzione generale «Salute e protezione dei consumatori».

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere la mancanza di motivazione delle decisioni impugnate, con conseguente violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari.